

**IN BREVE n. 26 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Nel 2020 ho pagato le tasse di una università privata relative a 2 anni accademici. Posso detrarre, nel limite del massimale previsto per ciascun anno accademico, entrambe le annualità? Ossia, raddoppiare l'importo di euro 2.800 previsto per le facoltà umanistiche nel nord Italia?

### **Risponde Paolo Calderone**

L'[articolo 15 del Tuir](#) (comma 1, lett. e) riconosce la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Tale detrazione va calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale, o sull'importo massimo annualmente stabilito per ciascuna facoltà con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca se si è iscritti a un'università non statale.

Per l'anno 2020 l'importo massimo detraibile della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali è stato individuato con il [decreto](#) del Miur del 30 dicembre 2020. Le spese sostenute nel periodo d'imposta possono riferirsi anche a più anni o a iscrizione fuori corso, ma non possono comunque essere superiori al limite previsto dal citato decreto.

## **AGENZIA ENTRATE - DICHIARAZIONE REDDITI 2021**

Colla circolare n. 7 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.

**Circolare 7 del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate:**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed>

## **PENSIONI - QUATTORDICESIMA A LUGLIO o A DICEMBRE**

Nel mese di luglio 2021 l'INPS provvede d'ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Chi, in possesso dei requisiti reddituali, compie il requisito anagrafico di 64 anni dopo il 1° luglio o il 1° agosto 2021, a seconda della gestione di appartenenza, oppure diviene titolare di pensione nel corso dell'anno riceverà la mensilità aggiuntiva estiva insieme alla rata di dicembre.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017, con la Legge di Bilancio, la quattordicesima mensilità è stata estesa, sia pure con importi inferiori, anche a coloro che percepiscono redditi da 1,5 a 2 volte l'importo minimo.

Per capire gli importi spettanti a ciascun pensionato, a titolo di quattordicesima, si dovrà fare riferimento ai seguenti parametri:

- reddito;
- anni di contributi;
- tipologia di pensionato (dipendente o autonomo).

<b>QUATTORDICESIMA 2021 - PENSIONATI CON REDDITI FINO A 10.043 EURO</b>	
<b>Anni di contributi</b>	<b>Importo della quattordicesima</b>
<b>Fino a 15 per lavoratori dipendenti e fino a 18 per lavoratori autonomi</b>	<b>437 euro</b>
<b>Da 15 a 25 per lavoratori dipendenti e da 18 a 28 per lavoratori autonomi</b>	<b>546 euro</b>
<b>Oltre 25 per lavoratori dipendenti e oltre 28 per lavoratori autonomi</b>	<b>655 euro</b>
<b>QUATTORDICESIMA 2021 - PENSIONATI CON REDDITI DA 10,044 A 13.391,82</b>	
<b>Anni di contributi</b>	<b>Importo della quattordicesima</b>
<b>Fino a 15 per lavoratori dipendenti e fino a 18 per lavoratori autonomi</b>	<b>336 euro</b>
<b>Da 15 a 25 per lavoratori dipendenti e da 18 a 28 per lavoratori autonomi</b>	<b>420 euro</b>
<b>Oltre 25 per lavoratori dipendenti e oltre 28 per lavoratori autonomi</b>	<b>504 euro</b>

Coloro che non hanno ricevuto la quattordicesima e pensano di averne diritto possono presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell'Inps se in possesso delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure tramite un patronato.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2407 del 24.06.2021 (documento 144)**

## **FUGA DEGLI INFERMIERI DALLE RSA**

Corriere della Sera di domenica 27 giugno 2021 a cura di Sara Bettoni: ... Fuga degli infermieri con esodo dalle RSA agli ospedali... Senza di loro chi curerà gli anziani? In Lombardia mancano 1.200

figure... ma attenzione anche i medici mancano ... pochi e sottopagati, con contratti a libera professione, con grandi responsabilità ... e i concorsi sono a zero di concorrenti ...



### **BANDI ONAOSI**

**Scadenza: 31 luglio 2021 13:00**

➤ **Ammissione degli assistiti nel Collegio Universitario di Merito della Sapienza.**  
Gli studenti universitari, **assistiti** dalla Fondazione ai sensi degli art. 6 e 7 dello Statuto, potranno accedere, in **forma gratuita**, nell'Anno Accademico 2021/2022 al **Collegio Universitario di Merito della Sapienza**.

I posti **residuali**, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati **ai figli di sanitari contribuenti** viventi dietro pagamento di una retta annua forfettaria modulata in base alla struttura prescelta e ai figli di sanitari con retta a carico di un Ente di Categoria.

#### Allegati

[Bando ammissione al Collegio di Merito 2021-2022](#)

[Notice College of Merit 2021-2022](#)

[Domanda per ammissione gratuita nel Collegio di Merito 2021-2022](#)

[Disposizioni per l'accesso e la conferma dei posti studio nel Collegio di Merito della Sapienza](#)

[Disposizioni di convivenza nelle strutture universitarie della Fondazione Onaosi](#)

[Dichiarazione primo accesso studenti - Collegio di Merito](#)

[Contratto per ospitalità degli Assistiti presso il Collegio di Merito 2021-2022](#)

=====  
**Scadenza: 31 luglio 2021 13:00**

➤ **Nuove ammissioni presso il Collegio Unico di Perugia e nei Centri Formativi ONAOSI di Bologna, Pavia, Padova, Milano, Messina, Napoli e Torino.**

Gli studenti universitari, **assistiti** dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno accedere, in **forma gratuita**, nell'Anno Accademico 2021/2022 al Collegio Universitario ONAOSI di Perugia ed ai Centri Formativi ONAOSI di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e Napoli.

I posti **residuali**, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati ai figli di sanitari contribuenti viventi dietro **pagamento** di una retta annua forfettaria modulata in base alla struttura prescelta e ai figli di sanitari con retta a carico di un Ente di Categoria.

## Allegati

[bando assegnazione gratuita nelle strutture onaosi 2021-2022](#)  
[contratto ospitalità assistiti - a.a. 2021-2022](#)  
[dich. primo accesso studenti - centri formativi e collegio unico](#)  
[disposizioni accesso e la conferma dei posti studio nelle strutture universitarie](#)  
[disposizioni di convivenza nelle strutture universitarie della fondazione onaosi](#)  
[domanda assegnazione gratuita nelle strutture onaosi 2021-2022](#)  
[servizi cf milano](#)  
[servizi cf napoli](#)  
[servizi cf padova femminile](#)  
[servizi collegio unico](#)  
[servizi cf torino - sc](#)  
[servizi cf padova maschile](#)  
[servizi cf bologna](#)  
[servizi cf messina](#)  
[servizi cf pavia](#)  
[servizi cf torino - sd](#)

=====

**Scadenza: 30 agosto 2021 13:00**

➤ **Corsi intensivi di inglese a Perugia. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli dei contribuenti.**

Il programma **Start & Go Abroad 2020/2021** prevede l'attivazione di corsi intensivi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni **Cambridge English**.

I corsi si svolgeranno a Perugia, con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì, a partire dal 4 ottobre fino al 1° dicembre 2021. Per ottenere il certificato sarà necessario sostenere e superare l'esame finale con la commissione del **Cambridge English Language Assessment** che si svolgerà nella prima metà del mese di dicembre.

Il programma si rivolge a diplomati/laureati di età inferiore ad anni 30. Per gli assistiti (art.6 Statuto), oltre alla frequenza gratuita del corso, l'ospitalità ed il vitto presso le strutture perugine dell'Ente, è prevista l'assegnazione di un contributo in denaro di € **1.000**. Il costo di partecipazione per i figli dei contribuenti non assistiti è di € **1.000** comprensivo di vitto e alloggio presso il **Collegio Unico di Perugia**. Per informazioni relative al corso è possibile telefonare al n. **075.5869531** oppure al n. **075.5869511** (centralino telefonico).

L'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento è il seguente: [start@onaosi.it](mailto:start@onaosi.it)

## Allegati

[bando start & go abroad 2020-2021](#)  
[modulo domanda start& go abroad 2020-2021](#)

=====

**Scadenza: 05 ottobre 2021**

➤ **Interventi economici per i contribuenti in regola e loro famiglie.**

La **Fondazione ONAOSI**, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha promosso anche per l'anno 2021 interventi economici volti al **sostegno economico** dei sanitari regolari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e ai figli disabili di regolari contribuenti all'atto del decesso stanziando la somma complessiva di € **800.000,00**.

Nella seduta del 19/6/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione di specifici Bandi che, con relativa modulistica, sono consultabili nella sezione bandi e modulistica per contribuenti. La domanda con la documentazione allegata **dovrà pervenire entro il 05/10/2021**, via email a [servizio.sociale@onaosi.it](mailto:servizio.sociale@onaosi.it).

L'ufficio di **Servizio Sociale** della Fondazione in Perugia tel **0755869266/267/268** resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

## Allegati

[Intervento economico a sostegno della disabilità](#)

[Bando 2021 art. 2 comma 3](#)

[Domanda art. 2 comma 3](#)

[Dichiarazione sostitutiva art. 2 comma 3](#)

[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

[Avviso bando art. 2 comma 5 statuto](#)

[Domanda art. 2 comma 5](#)

[Dichiarazione sostitutiva art. 2 comma 5](#)

[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

[Domanda disabili maggiorenni](#)

[Dichiarazione sostitutiva maggiorenni](#)

[Domanda disabili minorenni](#)

[Dichiarazione sostitutiva minorenni](#)

[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

---

## **ONAOSI - VADEMECUM e MODULISTICA PRESTAZIONI IN DENARO PER ASSISTITI 2020-2021**

Sono disponibili il Vademecum per le prestazioni in denaro (**differiti i termini al 31 luglio 2021**) e la modulistica anno scolastico e accademico 2020/2021.

Il vademecum è ad uso esclusivo degli assistiti (soggetti a cui è già stato riconosciuto il titolo alle prestazioni ai sensi dell'art. 6 dello Statuto) ed è volto a fornire indicazioni in merito alle prestazioni in denaro erogate dalla Fondazione per l'anno scolastico ed accademico 2020/2021. Si prega di consultare il vademecum prima di inoltrare le domande di contributo.

**[Scarica il vademecum e la modulistica](#)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Gradirei cortesemente sapere se le spese per il centro estivo del figlio sono detraibili.

### **Risponde Paolo Calderone**

Per la frequenza dei figli di centri estivi, colonie, *campus*, eccetera, l'attuale normativa non prevede detrazioni Irpef. Le spese sostenute non rientrano, infatti, né in quelle di frequenza scolastica né in quelle sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi. Pertanto, non possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi tra gli oneri detraibili o deducibili.

## **MINISTERO DELL'INTERNO - CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ EBRAICHE PER IL 2022**



Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 25 giugno 2021, il comunicato con il **calendario delle festività ebraiche** per l'anno 2022.

*Fonte: Gazzetta Ufficiale*

### **MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO**

#### **Determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2022**

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Su comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2022.

Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Le festività solenni, da mezz'ora prima del tramonto del sole ad un'ora dopo il tramonto del giorno successivo come da elenco sotto riportato:

Il calendario delle festività ebraiche e' pubblicato anche sul sito di questo Ministero ([www.interno.it](http://www.interno.it)) Religioni e Stato.

Venerdì 15 aprile	Vigilia di Pesach (Pasqua)
sabato 16 e domenica 17 aprile	Pesach (Pasqua)
sabato 22 e domenica 23 aprile	Pesach (Pasqua)
sabato 4 giugno	Vigilia Shavuoth (Pentecoste)

domenica 5 e lunedì 6 giugno	Shavuoth (Pentecoste)
domenica 7 agosto	Digiuno del 9 di Av
domenica 25 settembre	Vigilia di Rosh Hashana (Capodanno)
lunedì 26 e martedì 27 settembre	Rosh Hashana (Capodanno)
martedì 4 e mercoledì 5 ottobre	Vigilia e digiuno di Kippur
domenica 9 ottobre	Vigilia Sukkot (Festa delle capanne)
lunedì 10 e martedì 11 ottobre	Sukkot (Festa delle capanne)
domenica 16 ottobre	Sukkot (Festa delle capanne)
lunedì 17 e martedì 18 ottobre	Shemini Atzeret e Simchat Tora (Festa della legge)

## **L'EREDITA' PESANTE DELLA LEGGE FORNERO: PERCHE' E' DIFFICILE ELIMINARLA**

<https://www.money.it/Pensioni-eredita-della-Legge-Fornero>

Va detto che le conseguenze della Legge Fornero le sentiremo ancora per molti anni. Cancellarla oggi, infatti, non appare fattibile visto che comunque è proprio grazie a questa riforma che è stato possibile, negli ultimi 10 anni, risparmiare fino a 80 miliardi di euro sulla spesa per le pensioni. Da sola questa riforma, come spiegato dalla Ragioneria di Stato in un recente report, conta un terzo dei risparmi che verranno accumulati da qui al 2060. Ad oggi siamo ancora nel pieno dei vantaggi di una riforma che almeno fino al 2030 comporterà dei grandi vantaggi al sistema pensionistico, ragion per cui eliminare la Legge Fornero, per prevedere misure più vantaggiose come è stata Quota 100 (che comunque ha rappresentato un mezzo fallimento visto che i beneficiari sono stati di molto inferiori alle attese), non sembra essere un'operazione possibile.

*Risparmi sì ... ma sono stati rispettati i diritti dei lavoratori ?*

## **INPS - BONUS CENTRI ESTIVI**

Col messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021 l'INPS fornisce le istruzioni per fare richiesta del Bonus per Centri estivi e ricorda che l'assegno viene erogato a prescindere dalla sospensione dell'attività scolastica in presenza, dall'infezione da Covid o dalla quarantena del figlio.

La domanda per il Bonus centri estivi introdotto insieme al Bonus baby-sitting dal DL 30/2021, secondo le istruzioni fornite nel messaggio INPS numero 2433, potrà essere presentata entro la scadenza del 15 luglio 2021, per le settimane che il minore ha speso all'interno delle strutture fino al 30 giugno 2021.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2433 del 28.06.2021 (documento 145)**

**Vedi anche**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/centri-estivi-domande-entro-il-15-luglio-per-il-bonus-da-100-euro-a-settimana-43534534>

### **AFC33 – area funzioni centrali**

**Può il medico di base avere competenza nell'attestare la sussistenza delle gravi patologie e/o nel certificare le assenze dal lavoro in caso di effettuazione delle terapie salvavita e quelle relative agli effetti collaterali delle stesse?**

In merito a tale questione, occorre preliminarmente chiarire la diversità di fattispecie prevista dall'art. 20 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018.

Infatti, nel comma 2 si elencano i soggetti cui compete rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie, distinguendo tra

- strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali;
- enti accreditati;
- strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni (nei casi previsti).

Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 20 elenca i soggetti che possono certificare i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salvavita e ai relativi effetti collaterali, vale a dire la struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o l'organo medico competente.

Pertanto, si rappresenta che la certificazione circa la sussistenza delle gravi patologie spetti soltanto agli enti sopra indicati mentre la certificazione dei giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salvavita e le assenze correlate agli effetti collaterali di quest'ultime può essere effettuata anche dal medico di medicina generale (oltreché, beninteso, dalla struttura medica convenzionata). Invero, nella dizione "organo medico competente" si ritiene si debba ricomprendere anche il medico di base e che, al medesimo, potrebbe farsi riferimento, ad esempio, anche nel caso di terapie salvavita svolte per le loro caratteristiche presso il domicilio del dipendente.

### **ENPAM INFORMA**

Con lettera via email, l'Enpam ricorda ai medici e odontoiatri l'eventuale dichiarazione dei redditi da libera professione

### **Oggetto: Modello D**

Gentile Dottore/Dottoressa,

se nel 2020 ha prodotto reddito da libera professione, dovrà dichiararlo all'Enpam entro il prossimo **31 luglio**.

Per farlo bisogna compilare e inviare il Modello D direttamente dall'[area riservata](#) del sito Enpam.

### **Online tutte le istruzioni**

Può trovare le informazioni necessarie per compilare il Modello D a questo indirizzo

<https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/modellod/>

### **Come pagare**

Al momento della compilazione può decidere come pagare i contributi, se con i bollettini Mav o con il servizio di domiciliazione bancaria della Fondazione. Solo con l'addebito diretto può scegliere il versamento a rate. L'addebito va attivato dall'area riservata entro il 15 settembre.

È anche possibile pagare i contributi a rate attivando gratuitamente la Carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio.

Trova tutte le informazioni a questo indirizzo: <https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-per-la-libera-professione/#comesipagano>

### **Ritardo nella presentazione del modello D**

Se presenta il Modello D dopo il 31 luglio 2021 è prevista una sanzione di 120 euro.

### **Informazioni**

Per ulteriori informazioni può chiamarci al numero 06 4829.4829 (risponde il Servizio Accoglienza Telefonica. Orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì; dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì) o, in alternativa, può inviare un'email a [info.iscritti@enpam.it](mailto:info.iscritti@enpam.it), indicando i suoi recapiti telefonici.

### **CONSULCESI: “AMMINISTRAZIONI SANITARIE IN TILT, + 20% ERRORI IN RETRIBUZIONE OPERATORI”** da QuotidianoSanità

[Consulcesi: “Amministrazioni sanitarie in tilt, + 20% errori in retribuzione operatori” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it/consulcesi-amministrazioni-sanitarie-in-tilt-20-errori-in-retribuzione-operatori)

L'allarme di Consulcesi & Partners: "I motivi sono vari ma i principali sono errori nell'accreditamento delle settimane lavorate, oppure semplicemente si può aver diritto a delle maggiorazioni per invalidità o per servizio, o alla neutralizzazione di determinati periodi sfavorevoli. A tutto questo si aggiungono pratiche di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione. Il Covid ha peggiorato una situazione già preesistente". **[continua]**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONE RATE SUCCESSIVE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Non possedendo redditi, l'anno scorso non ho presentato il modello 730 e, di conseguenza, non ho potuto usufruire della prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia eseguita nella mia abitazione nel 2019. Per gli anni successivi posso richiedere la detrazione? Quale numero di rata devo indicare nel modello 730, quella non usufruita o quella corrispondente all'anno di dichiarazione?

#### **Risponde Paolo Calderone**

Il contribuente che per incapienza non ha potuto usufruire nei precedenti periodi d'imposta della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali esistevano tutte le condizioni per averla, può negli anni successivi richiedere l'agevolazione, indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente. Nel caso indicato nel quesito (spese sostenute nel 2019), se il contribuente presenta il modello 730 per il periodo d'imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41. Resta fermo che per avere la detrazione il contribuente deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell'agevolazione.

## **VACCINAZIONI COVID - CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DA VACCINO** a cura di avv.P.M.Ferrari

Dovevano fronteggiare un'emergenza nella quale dovevano prendere decisioni dolorose come scegliere chi aveva più chances di vivere e seguire pazienti a distanza con scarsi strumenti a disposizione.

In seguito è iniziata la campagna vaccinale, con rischi difficilmente calcolabili e farmaci mai utilizzati nella vita reale.

In questa situazione confusa, l'Ufficio del Massimario, nel tentativo di orientare i Tribunali nelle loro decisioni, ha pubblicato la relazione n. 35/2021 con la quale chiarisce le disposizioni introdotte dal d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021.

In particolare, ha sezionato l' art. 3 che ha introdotto un'esimente di esonero in toto della responsabilità penale per la somministrazione del vaccino e l'art. 3 bis che ha limitato i casi di responsabilità penale ai casi di colpa grave per tutti i sanitari impegnati nell'emergenza.

La Relazione sottolinea l'inadeguatezza, nota al legislatore, degli art. 589 e 590-sexies c.p a contenere il rischio di medicina difensiva. La normativa "standard", infatti, limita la responsabilità al caso di mancato rispetto delle linee guida accreditate e delle buone pratiche assistenziali, molte delle quali divenute inapplicabili nel corso della pandemia.

Una legge con molte ombre. Sono gli stessi giudici della Cassazione a far notare l'inadeguatezza dell'art. 3 del D.l 44, che si fonda su tre requisiti:

- a) il verificarsi dell'evento morte o lesione del vaccinato;
- b) la sussistenza del rapporto di causalità
- c) la conformità della somministrazione alle regole cautelari che si fondano sul provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e delle circolari Ministeriali nel tempo pubblicate.

I giudici del Massimario individuano nell'errore di triage il rischio principale indicando nel momento della compilazione del questionario anamnestico e nel consenso informato il momento più delicato per la responsabilità del medico.

E' la stessa Cassazione a far notare, comunque, che per stabilire questi tre principi è necessario che il medico sia convenuto ed iscritto nel registro degli indagati.

Se questo in linea teorica non fa una piega, ad avviso di chi scrive, gli attuali consensi e schede anamnestiche fornite dal Ministero sono gravemente inadeguate, tanto più se si considerano i repentini cambi di opinione sulla possibilità di somministrazione di alcuni vaccini con modalità difforme dai foglietti illustrativi.

Il Ministero Italiano, inoltre, unico in Europa, ha dimenticato anche i 5 milioni di stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per i quali non ha messo a disposizione una sola riga in lingua a loro comprensibile.

<https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel.35-2021.pdf>

**ALLEGATI A PARTE - CASSAZIONE Ufficio del Massimario e del Ruolo Relaz. 35 del 21.06.2021 (documento 146)**

## **INPS - ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI**

Colla circolare n. 93 del 30 giugno 2021, l'Inps fornisce indicazioni sull'Assegno temporaneo, previsto dal [decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79](#) e determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell'ISEE.

L'Assegno, pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

**ALLEGATI A PARTE – INPS Circolare n. 93 del 30.06.2021 (documento 147)**

**Allegato 1 Circ\_93-2021 (documento 148)**

**Allegato 2 Circ\_93-2021 (documento 149)**